Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — ROMA - Mercoledì, 13 febbraio 1929 - ANNO VII — Numero 37

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE,,

Per ottenere che la "Gazzetta Ufficiale,, pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio 1929 la "Gazzetta Ufficiale,, sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella "Gazzetta Ufficiale,, di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la Esposizione di arti plastiche e figurative in Roma.

Con decreto 13 dicembre 1928-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1929-VII al Registro n. 1 finanze, foglio n. 290, il Sindacato laziale fascista degli artisti è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Esposizione di arti plastiche e figurative che avrà luogo a Roma dal 15 marzo al 15 giugno 1929-VII.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 564.

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 19.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2559, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1395, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina governativa delle carte-valori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2559, che proroga al 30 giugno 1929 il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1395, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina governativa delle carte-valori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 565.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 21.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 maggio 1928, n. 1290, concernente la fusione dell'Ospedale per gli orfani dei contadini meridionali morti in guerra di Lanciano nell'Opera pia « Ospedale civico Renzetti » del Comune stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 maggio 1928, n. 1290, concernente la fusione dell'Ospedale per gli orfani dei contadini meridionali morti in guerra di Lanciano nell'Opera pia « Ospedale civico Renzetti » del Comune stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 566.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 22.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1281, che mantiene il divieto di esportazione del frumento fino al 30 giugno 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1281, che mantiene il divieto di esportazione del frumento fino al 30 giugno 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 567.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 23.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1928, numero 738, concernente il trattamento doganale delle materie tartariche alla esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 738, concernente il trattamento doganale delle materie tartariche alla esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 568.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2895.

Riordinamento delle Unioni industriali fasciste delle provincie di Milano e di Varese, approvazione dei relativi statuti, e modificazione della competenza territoriale dell'Unione industriale fascista della provincia di Como e dell'Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, nonchè alle Associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti;

Visto il Nostro decreto 21 aprile 1927, n. 652, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, fra le altre, alla Unione industriale fascista delle provincie di Milano-Varese ed all'Unione industriale fascista di Varese, quali Associazioni di grado inferiore aderenti alla Confederazione suddetta;

Viste le domande in data 20 gennaio e 20 luglio 1928, con le quali la detta Confederazione, allo scopo di dare un migliore assetto organizzativo alle ditte industriali ad essa aderenti nelle provincie di Milano e di Varese, ha chiesto sia revocato il riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista delle provincie di Milano-Varese, nonchè dell'Unione industriale fascista dell'Alto Milanese, dell'Unione industriale fascista del Gallaratese, dell'Unione industriale fascista di Monza e della Brianza e dell'Unione industriale fascista di Varese; sia concesso il riconoscimento giuridico all'Unione industriale fascista della provincia di Milano ed all'Unione industriale fascista della provincia di Varese, e siano approvati i relativi statuti;

Vista la domanda in data 10 settembre 1928, con la quale la medesima Confederazione, per estendere la competenza delle suddette Unioni a tutto il territorio delle rispettive Provincie, chiede che sia modificato l'art. 2 dello statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Como, approvato con R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2184, e che sia modificato l'allegato al cennato decreto 26 settembre 1926, n. 1720, nella parte che riguarda l'Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola (parte III - Unioni locali miste);

Visti gli articoli 4 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico delle seguenti Unioni industriali:

1. Unione industriale fascista delle provincie di Milano-Varese, riconosciuta con il Nostro decreto 24 aprile 1927, n. 652;
2. Unione industriale fascista dell'Alto Milanese, riconosciuta col Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;
3. Unione industriale fascista del Gallaratese, riconosciuta con lo stesso decreto 26 settembre 1926, n. 1720;
4. Unione industriale fascista di Monza e della Brianza, riconosciuta con lo stesso decreto 26 settembre 1926, n. 1720;
5. Unione industriale fascista di Varese, riconosciuta con il Nostro decreto 24 aprile 1927, n. 652.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Unione industriale fascista della provincia di Milano, con competenza territoriale sulla provincia di Milano e con sede in Milano, ed all'Unione industriale fascista della provincia di Varese, con competenza territoriale sulla provincia di Varese e con sede in Varese.

Sono approvati gli statuti delle Unioni industriali, riconosciute a termini del comma precedente, secondo i testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti delle Unioni industriali alle quali viene concesso il riconoscimento giuridico con il 1° comma del presente articolo.

E' fatta riserva di provvedere, a termine di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti le Unioni industriali suddette.

Art. 3.

E' approvata la modifica, chiesta dalla Confederazione generale fascista della industria italiana, dello statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Como, approvato col Nostro decreto 18 ottobre 1927, n. 2484. L'art. 2 dello statuto suddetto è pertanto sostituito dal seguente: « L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Como ».

Art. 4.

L'elenco allegato 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, nella parte concernente le Unioni locali miste, è così modificato:

« Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola, con competenza territoriale sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, dal confine svizzero fino ad Arona compresa, bacino del Cusio, Omegna, Orta, Valli afferenti ad Omegna e Valli dell'Ossola, e con sede in Intra ».

Sono inoltre eliminate dall'elenco stesso, nelle parti riguardanti le Unioni interprovinciali e le Unioni locali miste, le indicazioni delle Unioni industriali delle quali è revocato il riconoscimento con l'art. 1 del presente decreto.

Sono infine incluse nel detto elenco, nella parte concernente le Unioni provinciali miste, le Unioni industriali alle quali viene concesso il riconoscimento con l'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 187. — SIROVICH.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Milano.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Milano, la « Unione industriale fascista della provincia di Milano ».

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Milano.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) discute e risolve con le corrispondenti Associazioni dei lavoratori le vertenze che appartengono alla sua competenza secondo il presente statuto e quelle che le siano deferite dalla Confederazione;

g) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

h) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della Provincia, che abbiano i requisiti stabiliti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento tra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Nella domanda di ammissione le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, la entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta. L'iscrizione può essere subordinata al versamento alla cassa dell'Unione di una tassa di ammissione la misura della quale sarà stabilita annualmente dal Consiglio direttivo, secondo le norme e nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del l'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categoria di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme e istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta, a cura dell'Unione, alle competenti Federazioni nazionali di categoria; per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Art. 10.

L'Unione potrà istituire in centri della Provincia proprie delegazioni, determinandone le modalità di istituzione, la competenza e le attribuzioni con deliberazioni del Consiglio direttivo, da sottoporsi all'approvazione della Confederazione.

Ogni delegazione sarà retta da un presidente nominato dal presidente dell'Unione, ed assistito da un Comitato consultivo eletto di anno in anno dalle ditte comprese nella zona di competenza territoriale della delegazione. Il numero dei membri del Comitato consultivo sarà annualmente stabilito dal Consiglio direttivo dell'Unione. Il presidente della delegazione entrerà di diritto a far parte della Giunta esecutiva dell'Unione.

Potrà pure, con deliberazione della Giunta esecutiva da ratificarsi dalla Confederazione, istituire uffici staccati determinandone le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con i rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'eventuale applicazione, a carico dei soci contravventori, delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto a tanti rappresentanti nel Consiglio direttivo ogni 10,000 (o frazione non inferiore a 2000) dipendenti controllati con un massimo di otto rappresentanti, e a un delegato all'assemblea ogni 3000 (o frazione non inferiore a 200) dipendenti controllati dalle ditte associate con un massimo di quindici delegati.

In ogni caso ogni sezione avrà diritto almeno ad un rappresentante nel Consiglio direttivo e ad un delegato all'assemblea dell'Unione.

Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 50 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea provvede alla designazione della terna degli eleggibili a presidente agli effetti di cui all'art. 23, nomina due revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, il vice presidente e il tesoriere-economo, e altri dodici membri che formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni sei mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina la tassa di ammissione, i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 7, 14 e 15. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 seguenti.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente è nominato dal presidente della Confederazione su terna designata dall'assemblea a norma del precedente articolo 19.

Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura la osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile della esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *h*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali e institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti previsti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario generale dell'Unione è nominato dal presidente della Confederazione su designazione del Consiglio direttivo dell'Unione. Le condizioni di nomina saranno stabilite dalla Confederazione a norma dello statuto confederale.

Il segretario generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare

professioni, avere altri impieghi, od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario generale, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici, anche staccati, dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le delegazioni.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e in mancanza alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Varese.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Varese, l'« Unione industriale fascista della provincia di Varese ».

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Varese.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano conciliabili con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) discute e risolve con le corrispondenti Associazioni dei lavoratori le vertenze che appartengono alla sua competenza secondo il presente statuto e quelle che le siano deferite dalla Confederazione;

i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della Provincia, che abbiano i requisiti stabiliti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento tra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, i Gruppi regionali imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Nella domanda di ammissione le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categoria di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme e istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà inscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria; per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Art. 10.

L'Unione potrà istituire in centri della Provincia proprie delegazioni, determinandone le modalità di istituzione, la competenza e le attribuzioni con deliberazione del Consiglio direttivo da sottoporsi all'approvazione della Confederazione.

Ogni delegazione sarà retta da un presidente nominato dal presidente dell'Unione, ed assistito da un Comitato consultivo eletto di anno in anno dalle ditte comprese nella zona di competenza territoriale della delegazione. Il numero dei membri del Comitato consultivo sarà annualmente stabilito dal Consiglio direttivo dell'Unione. Il presidente della delegazione entrerà di diritto a far parte della Giunta esecutiva dell'Unione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti con i loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere con i dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'eventuale applicazione, a carico dei soci contravventori, delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del

Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto a tanti rappresentanti nel Consiglio direttivo ogni 5000 (o frazione non inferiore a 1000) dipendenti controllati con un massimo di otto rappresentanti, e a un delegato all'assemblea ogni 1500 (o frazione non inferiore a 100) dipendenti controllati dalle ditte associate con un massimo di venti delegati.

In ogni caso ogni sezione avrà diritto almeno ad un rappresentante nel Consiglio direttivo e ad un delegato all'assemblea dell'Unione.

Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 50 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea provvede alla designazione della terna degli eleggibili a presidente agli effetti di cui all'art. 23, nomina due revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, quattro vice presidenti ed il tesoriere-economo, che con altri tre membri, scelti fra i suoi componenti, e col presidente formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 seguenti.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente è nominato dal presidente della Confederazione su terna designata dall'assemblea a norma del precedente articolo 19.

Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice presidente più anziano, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura la osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile della esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita, in caso di urgenza, tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali e institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti previsti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente della Confederazione su designazione del Consiglio direttivo dell'Unione. Le condizioni di nomina, compresa la misura della retribuzione, saranno stabilite dalla Confederazione a norma dello statuto confederale.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi, od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le delegazioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e in mancanza alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 569.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 3319.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale « La Vigile » e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 3 dicembre 1927, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale « La Vigile » costituito per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore delle ditte confederate;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' attribuita la personalità giuridica, a norma ed agli effetti dell'art. 36, ultimo comma, del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Istituto nazionale denominato « La Vigile » aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per l'assistenza e cura degli operai infortunati dipendenti dalle ditte confederate e per l'igiene e la medicina del lavoro negli stabilimenti delle ditte stesse.

E' approvato lo statuto dell'Istituto predetto, secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti dell'Istituto nazionale « La Vigile » riconosciuto a norma del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 255. — SIROVICH.

Statuto dell'Istituto nazionale « La Vigile ».

Art. 1.

E' costituito sotto la denominazione « La Vigile » un Istituto nazionale per la cura degli operai infortunati e per l'igiene e la medicina del lavoro. « La Vigile » fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana ai sensi dell'art. 4 ultimo comma della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed è pertanto sottoposta alla vigilanza del Ministero delle corporazioni. Essa è altresì sottoposta alla vigilanza tecnica del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Torino e potrà istituire compartimenti, uffici amministrativi e provvidenze sanitarie nelle città italiane mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

L'Istituto ha per scopo la cura degli operai infortunati, l'igiene degli stabilimenti industriali, la medicina del lavoro ed in generale l'assistenza igienico-sanitaria che l'industria deve alle proprie maestranze operaie per mantenerle in buona salute fisica e conseguentemente nella migliore efficienza lavorativa.

Per attuare questi scopi l'Istituto si propone:

I. Nei riguardi della cura degli operai infortunati sul lavoro di provvedere ai soccorsi di urgenza ed alle successive cure medico-chirurgiche:

a) istituendo ambulatori medici specializzati in infortunistica in locali adatti, e con personale tecnico idoneo alle prestazioni mediche di urgenza ed alle medicazioni chirurgiche successive;

b) assumendo in cura regolare tutti i sinistrati delle ditte industriali associate;

c) disimpegnando per conto degli associati tutte le pratiche amministrative in caso di infortunio;

d) provvedendo, se del caso, mediante accordi con istituti similari, all'assistenza sanitaria per gli operai infortunati in tutti i centri industriali;

e) compiendo ogni studio, sia statistico che tecnico, sugli infortuni, per gli eventuali perfezionamenti della legislazione relativa, che l'esperienza potesse suggerire, e per il miglioramento della tecnica assistenziale degli operai infortunati:

f) istituendo ed esercendo infermerie interne e posti di pronto soccorso nei maggiori stabilimenti industriali od in quelli obbligati per legge;

g) istituendo ed esercendo astanterie, ospedali infortunistici ed in genere quelle provvidenze sanitarie, anche per cure complementari, atte a diminuire la durata dell'invalidità temporanea e le dannose conseguenze permanenti degli infortuni sul lavoro;

h) istituendo e promuovendo scuole culturali per medici ed infermieri, nella specializzazione infortunistica.

II. Nei riguardi dell'igiene dell'industria e dei lavoratori l'Istituto si propone di agevolare l'esatta applicazione di tutte le norme igieniche generali e particolari fissate dalle leggi vigenti; si propone inoltre di assistere l'industria negli impianti igienici degli stabilimenti (refettori, spogliatoi, bagni, camere d'allattamento, dormitori, latrine, illuminazione ed aereazione degli ambienti, ecc.), in modo che le ditte siano costantemente in regola con le disposizioni legislative e gli stabilimenti, indipendentemente da queste, si trovino nelle migliori condizioni per un lavoro fisiologico.

III. Nei riguardi della medicina del lavoro si propone:

a) di assicurare agli stabilimenti industriali, mediante le visite di assunzione, la mano d'opera idonea secondo il concetto del lavoro proficuo;

b) di seguire e divulgare le condizioni riguardanti l'organizzazione scientifica del lavoro per ciò che è attinente alla parte tecnico-sanitaria;

c) di studiare e divulgare i metodi medico-scientifici di prevenzione delle invalidità (malattie ed infortuni);

d) di concorrere alla profilassi per le malattie contagiose ed infettive, specie per quelle a carattere sociale, in collegamento con le opere pubbliche e coi pubblici poteri;

e) di studiare e prevenire le cause della morbilità in relazione al lavoro in generale ed alle speciali lavorazioni che negli stabilimenti si compiono.

In generale l'Istituto si propone di attuare tutte quelle forme assistenziali mediche, igieniche e sociali, atte a mantenere i lavoratori delle industrie nella massima sanità fisica possibile e nella completa capacità lavorativa.

Art. 4.

L'Istituto assume la cura degli operai infortunati non solo per conto di singole ditte, ma anche per conto di associazioni, enti, istituti ed altre organizzazioni o società aventi per loro finalità l'assistenza in genere alle ditte industriali nel campo igienico-sociale e della previdenza in particolare.

Art. 5.

Le ditte ed enti che intendono valersi dell'opera de « La Vigile » devono sottoscrivere regolare domanda ed impegnarsi ad osservare le disposizioni del presente statuto e tutte le deliberazioni e provvedimenti presi in conformità di esso dal Consiglio, dal Comitato e dal direttore generale.

Sulla domanda decide il Comitato esecutivo, di cui all'art. 10, sentito il direttore generale. Il Comitato esecutivo ha anche la facoltà di delegare al direttore generale l'esame e la decisione su tali domande.

Art. 6.

L'Istituto provvede al conseguimento dei suoi scopi:

a) mediante le quote delle ditte industriali e degli enti che si valgono dell'opera de « La Vigile », da versarsi nei

limiti e con le modalità che saranno determinate dal Consiglio d'amministrazione con l'approvazione della Confederazione;

b) mediante i sussidi e le elargizioni ordinarie e straordinarie per parte di enti, di organizzazioni e privati.

Art. 7.

L'Istituto è diretto da un Consiglio di amministrazione composto di undici membri:

sette nominati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

due nominati dagli enti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

uno nominato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

il direttore generale dell'Istituto.

Ad eccezione del direttore generale tutti i componenti del Consiglio durano in carica quattro anni. Essi però possono essere riconfermati.

Nel caso che durante il quadriennio uno o più di essi venisse per qualsiasi ragione a cessare dall'ufficio, sarà provveduto alla necessaria surrogazione mediante nomina da parte degli enti competenti.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecnico-amministrative dell'Istituto e ha tutti i poteri per deliberare sulla gestione dell'Istituto e del suo patrimonio e sulle condizioni di assunzione del personale; per nominare consulenti legali e procuratori; per autorizzare contratti, compromessi, azioni giudiziarie e transazioni; per deliberare l'acquisto e la vendita di immobili e qualsiasi conseguente eventuale operazione di iscrizione e cancellazione ipotecaria.

Art. 9.

Spetta anche al Consiglio di amministrazione di stabilire le norme di regolamento delle proprie adunanze.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno sei dei suoi membri, e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i propri componenti ogni due anni il presidente, il vice-presidente ed il segretario. Quest'ultimo avrà anche le funzioni di tesoriere-economo.

Il presidente, il vice-presidente, il segretario ed un altro membro, nominato nel suo seno dal Consiglio di amministrazione, costituiscono il Comitato esecutivo.

Art. 11.

Il presidente è il legale rappresentante dell'Istituto di fronte alle ditte ed enti associati e di fronte a terzi; convoca e presiede il Consiglio ed il Comitato. Spetta anche a lui la firma degli atti. In casi di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice-presidente. La nomina del presidente deve essere ratificata dalla Confederazione dell'industria e approvata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo vigila sull'esatta osservanza delle deliberazioni del Consiglio, coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato, e prende tutti i provvedimenti che ad esso siano demandati dal Consiglio di amministrazione.

In casi di urgenza può assumere i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo nella prima adunanza successiva.

Art. 13.

Il segretario del Consiglio redige i verbali delle adunanze e controfirma col presidente tutti i deliberati del Consiglio.

Art. 14.

La Confederazione generale fascista dell'industria italiana nomina ogni anno tre revisori dei conti incaricati di rivedere il resoconto economico-finanziario dell'Istituto.

I revisori hanno diritto di ispezionare documenti, registri, assumere informazioni, di provvedere infine a tutte quelle indagini che stimeranno necessarie per l'adempimento del proprio mandato in relazione specialmente alla consistenza dei valori costituenti il patrimonio dell'Istituto.

Art. 15.

Al funzionamento di tutti i servizi dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana. Il Consiglio di amministrazione determina la durata e le condizioni dell'incarico.

Spetta al direttore generale di provvedere alla organizzazione e direzione di tutti i servizi necessari per l'attuazione degli scopi dell'Istituto. Esso in particolare provvede secondo le norme e direttive eventualmente fissate dal Consiglio di amministrazione:

a) alla direzione e sorveglianza sugli uffici centrali, sui compartimenti, sedi e provvidenze sanitarie ovunque istituiti;

b) alla nomina e revoca del personale amministrativo e sanitario;

c) alla firma dei contratti con enti e privati per gli affitti di locali da adibire ad ambulatori medici e per la provvista di tutto quanto occorre per mantenere gli ambulatori stessi in stato di efficienza e assicurarne la regolare gestione;

d) all'impianto di nuovi ambulatori, posti di pronto soccorso ed altri presidi sanitari che siano deliberati dal Consiglio di amministrazione;

e) alla esecuzione di ogni deliberazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, e di tutti quegli incarichi che gli possono essere delegati dal Consiglio stesso, dal Comitato e dal presidente.

Art. 16.

Alla gestione delle entrate ed all'amministrazione del patrimonio dell'Istituto è preposto il tesoriere-economo nominato dal Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 10.

Spetta anche al tesoriere-economo di compilare, d'intesa col direttore generale, i bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituto da sottoporsi all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Sono applicabili alla gestione delle entrate ed all'amministrazione del patrimonio dell'Istituto le norme deliberate dalla Confederazione per la gestione delle entrate e per l'amministrazione del patrimonio di tutte le associazioni confederate.

Art. 17.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto alla Confederazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 18.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge e di regolamento e le altre governative in materia, nonchè quelle dello statuto della Confederazione e le istruzioni e deliberazioni di questa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 570.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 122.
Ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'emanazione di norme per il riordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia e fotografia è costituito quale ente autonomo parastatale con sede in Roma, a norma del R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ed annessa convenzione stipulata tra gli enti fondatori dell'Istituto stesso.

Art. 2.

L'Istituto nazionale L.U.C.E. ha per iscopo la diffusione della cultura popolare e della istruzione generale per mezzo di visioni cinematografiche e di riproduzioni fotografiche messe in commercio o distribuite a scopo di propaganda nazionale in Italia e all'estero, nonchè per mezzo del cinema parlante e sincronizzato.

All'uopo l'Istituto provvede alla produzione, edizione e diffusione di pellicole e fotografie, sia di propria che di altrui fabbricazione, aventi carattere didattico, educativo, artistico, culturale, scientifico, di propaganda sociale, economica, igienica, agraria, professionale, nazionale, o comunque destinate al complemento della istruzione e alla elevazione della cultura generale.

L'Istituto ha lo scopo, altresì, di coordinare le diverse attività di carattere pubblico concernenti la cinematografia educativa e di propaganda.

Art. 3.

L'Istituto, per il raggiungimento dei fini suindicati, potrà concordare con le singole Amministrazioni dello Stato programmi di lavoro, ai fini della ripresa e della diffusione di pellicole cinematografiche e fotografiche occorrenti alle Amministrazioni stesse, verso contributi da corrispondersi dai vari Ministeri in relazione ai servizi previsti nelle singole convenzioni.

Art. 4.

In conformità di quanto è disposto dal R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal R. decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2453, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1471, l'Istituto nazionale L.U.C.E. costituisce l'organo tecnico dei singoli Ministeri, del Partito Nazionale Fascista e dipendenti organizzazioni, e di tutti gli Enti comunque posti sotto il controllo dello Stato, ai fini di cui all'art. 2.

Tutte le Amministrazioni e gli Enti predetti che, per il raggiungimento delle loro finalità ovvero nell'interesse generale della cultura o della documentazione storica delle imprese e delle opere della Nazione e del Regime, intendano avvalersi della ripresa e diffusione di pellicole cinematografiche o fotografiche, dovranno affidare tale lavoro all'Istituto nazionale L.U.C.E., concordando con esso apposite convenzioni.

Al fine di procurare la maggiore efficienza della propaganda educativa, con la cooperazione di tutti gli organi statali, del Partito Nazionale Fascista e degli enti posti sotto il controllo dello Stato, e al fine altresì di evitare inutili dispersioni di fondi, le Amministrazioni e gli Enti predetti limiteranno la loro attività interna alla distribuzione delle pellicole e delle fotografie secondo accordi da prendersi con l'Istituto nazionale L.U.C.E., come unico organismo produttore e fornitore delle films e fotografie necessarie alle diverse Amministrazioni ed Enti suddetti.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal capitale di fondazione di L. 2,500,000 sottoscritto dagli enti fondatori, giusta la convenzione allegata al R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

b) da eventuali versamenti da parte dello Stato; da lasciti o donazioni da parte di enti pubblici o privati;

c) da residui attivi di bilancio.

I proventi dell'Istituto sono costituiti:

a) dalla vendita o noleggio di pellicole e fotografie ed apparati cinematografici o per proiezioni fisse;

b) dai contributi concordati con le singole Amministrazioni dello Stato per la ripresa e la diffusione di pellicole cinematografiche e fotografiche interessanti le Amministrazioni stesse;

c) dai contributi ottenuti da enti pubblici o privati per la edizione di pellicole e diffusione delle stesse;

d) dagli utili derivanti dall'applicazione della legge 3 aprile 1926, n. 1000, concernente la obbligatorietà di proiezioni delle pellicole di edizione L.U.C.E. nei cinema del Regno;

e) da concessioni o appalti, ottenuti da Amministrazioni statali secondo speciali provvedimenti legislativi o specifiche convenzioni con cui vengono affidate all'Istituto opere di ordine pratico o tecnico o comunque connesse o dipendenti dallo scopo per il quale l'Istituto è stato costituito.

Art. 6.

L'esercizio finanziario dell'Istituto nazionale L.U.C.E. ha principio con il 1° gennaio e si chiude col 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili di esercizio, detratti gli opportuni accantonamenti, servono per la costituzione di una riserva speciale destinata a rendere possibile la successiva, graduale espansione dell'Istituto. La riserva è costituita con il 40 per cento delle eccedenze stesse.

La somma residuale è devoluta ad un fondo di riserva straordinario, destinato a fronteggiare eventuali perdite o coprire rischi in atto.

Tale fondo sarà investito in titoli dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio da parte del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 7.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione, nominato con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e costituito nel modo seguente:

a) da un membro per ciascuno degli enti fondatori che hanno concorso alla costituzione del capitale di fondazione di cui all'art. 5 comma *a*);

b) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, e dell'economia nazionale;

d) da un membro del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

e) dal capo dell'Ufficio stampa del Capo del Governo.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e può essere scelto fuori del seno del Consiglio stesso.

Art. 9.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I consiglieri, nominati in sostituzione di altri che abbiano cessato di far parte del Consiglio prima della scadenza ordinaria, per qualsiasi motivo, durano in carica sino al termine della scadenza ordinaria del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione designa nel suo seno un vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento e, per sua delega, esercita parte delle attribuzioni presidenziali.

Il vice-presidente è nominato con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione determina le linee generali di azione e l'indirizzo da dare all'Istituto.

Esso provvede:

a) alla designazione del direttore generale, fissandone gli emolumenti e retribuzioni;

b) alla formazione del regolamento generale per il personale ed alla determinazione del trattamento economico ad esso spettante;

c) alla formazione del regolamento degli uffici;

d) alla determinazione delle norme generali per l'impiego dei fondi;

e) al funzionamento delle singole cinemateche;

f) alla formazione dei regolamenti delle singole cinemateche;

g) alla istituzione di sedi od agenzie;

h) alla approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione e dei bilanci;

i) su tutti gli argomenti che il presidente riterrà utile sottoporgli;

l) sull'ammontare delle medaglie di presenza per ogni seduta o delle indennità sia dei membri del Consiglio di amministrazione come dei Consigli tecnici preposti alle diverse cinemateche esistenti in seno all'Istituto.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si raduna ogni volta che il presidente ritenga opportuno convocarlo.

Normalmente deve adunarsi quattro volte l'anno.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima, con la indicazione esatta degli argomenti posti in discussione. In caso di urgenza, può essere convocato per telegramma con il preavviso di soli due giorni.

Le mansioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono tenute dal direttore generale o, in mancanza, da persona delegata dal Consiglio.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno sette componenti, incluso il presidente.

Le decisioni si prendono a maggioranza di voti.

Art. 13.

I componenti il Consiglio di amministrazione non hanno voto nelle deliberazioni che concernono un interesse personale loro oppure di enti da loro rappresentati e con i quali abbiano rapporti consuetudinari.

La presente disposizione non si applica ai rappresentanti dei Ministeri quando si tratti di deliberazioni riferentisi ai dicasteri da essi rappresentati.

Art. 14.

Per alti fini di propaganda nazionale, agricola, professionale, igienica, gli Istituti fondatori che hanno concorso alla formazione del capitale di fondazione di cui all'art. 5, comma *a*), potranno avvalersi dell'opera e della organizzazione dell'Istituto secondo le direttive e condizioni privilegiate che potranno essere stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

In seno al Consiglio di amministrazione il direttore generale ha soltanto voto consultivo.

Art. 16.

Il presidente, per gravi motivi di urgenza nell'interesse dell'Istituto, può emettere provvedimenti sulle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo a riferirne allo stesso nella prima adunanza, per la ratifica.

Art. 17.

Il direttore generale è nominato con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Nell'assenza del direttore generale, le sue funzioni sono esercitate dal presidente.

Art. 18.

E' costituito un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri nominati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di cui uno su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, ed un altro su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale.

I revisori durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Essi sono incaricati della sorveglianza contabile sulla gestione dell'Istituto e sul funzionamento amministrativo di esso. Intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione e presentano annualmente relazioni al medesimo sul bilancio e sull'andamento contabile ed amministrativo dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà il compenso annualmente dovuto ai revisori per l'opera prestata, a chiusura di bilancio.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione potrà promuovere la costituzione, in seno all'Istituto, di singole cinemateche incaricate di svolgere determinate attività secondo le direttive impartite dal Consiglio stesso.

Le cinemateche sono formate con decreti del Capo del Governo. Esse sono dirette da Consigli tecnici, composti ciascuno di cinque membri, nominati dal presidente dello Istituto.

Art. 20.

Le cinemateche provvedono:

a) all'indicazione dei soggetti che si ritiene utile e conveniente siano dalla L.U.C.E. prodotti nell'interesse della cultura generale e per il raggiungimento degli scopi fissati dai singoli decreti istitutivi;

b) al controllo tecnico sulla produzione delle pellicole stesse, didascalie illustrative, copioni, ecc.;

c) alle indicazioni che possono essere utili per la diffusione delle pellicole stesse.

Art. 21.

La gestione tecnica ed amministrativa delle singole cinemateche è di pertinenza dell'Istituto nazionale L.U.C.E. e si svolge come ogni altra attività dell'Istituto.

Il presidente dell'Istituto è presidente dei Consigli tecnici preposti alle singole cinemateche. Egli potrà delegare uno dei componenti il Consiglio di amministrazione o i Consigli delle singole cinemateche ad esercitare per ciascuna di esse, in tutto od in parte, i poteri e le attribuzioni presidenziali.

I Consigli tecnici delle singole cinemateche potranno, ove necessario, proporre, per una specifica collaborazione, persone estranee ai Consigli stessi. Le nomine verranno fatte dal presidente dell'Istituto.

Art. 22.

Le attività, che comunque pervengano alle cinemateche, si intendono devolute all'Istituto nazionale L.U.C.E. insieme con ogni versamento, lascito o donazione in favore delle cinemateche stesse.

L'Istituto nazionale L.U.C.E., nell'accettare tali versamenti, lasciti o donazioni, dovrà altresì riconoscere ed assolvere gli obblighi, in base ai quali siffatte contribuzioni vengono date.

L'Istituto avrà facoltà, sul parere del Consiglio di amministrazione, di declinare le contribuzioni di cui sopra, ove gli obblighi che esse importano siano tali da sottoporre l'Istituto stesso a rischi, oneri od impegni, eccedenti i suoi scopi o le sue risorse finanziarie.

Art. 23.

Le indicazioni di cui al comma *a*) dell'art. 20 dovranno, unitamente ai piani generali di lavoro delle singole cinemateche, essere rimesse al presidente, onde questi possa informarne il Consiglio di amministrazione per le deliberazioni di sua competenza in merito.

Art. 24.

Al presidente appartengono i poteri di amministrazione che non siano espressamente devoluti dalle presenti disposizioni al Consiglio di amministrazione.

La legale rappresentanza dell'Istituto appartiene al presidente, il quale però potrà delegarla di volta in volta.

Art. 25.

Il consuntivo deve essere presentato al Collegio dei revisori dei conti entro il mese di febbraio di ogni anno. Il Collegio dei revisori, entro il mese di marzo, deve riferirne al Consiglio di amministrazione per le decisioni del caso, in modo che il bilancio possa essere definitivamente approvato nello stesso mese di marzo.

Art. 26.

L'Istituto nazionale L.U.C.E. e tutte le cinemateche costituite in seno ad esso sono alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, debbono essere sottoposti per l'approvazione:

a) il programma annuale generale preventivo di lavoro, di produzione e diffusione, da presentarsi nel dicembre di ciascun anno con riferimento all'anno successivo;

b) gli schemi di accordo e convenzioni con paesi esteri per lo scambio di produzione o la espansione dell'Istituto;

c) i regolamenti generali del personale e degli uffici;

d) il bilancio preventivo della gestione e le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti;

e) le deliberazioni relative a trasformazioni di patrimonio;

f) le deliberazioni concernenti il servizio di tesoreria;

g) il rendiconto consuntivo della gestione.

Il presidente dell'Istituto deve sottoporre al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, annualmente, un documentato rapporto sull'attività svolta dall'Istituto nell'esercizio precedente e sui risultati morali, economici e finanziari dal medesimo conseguiti. Detto rapporto deve essere corredato della situazione patrimoniale dell'ente.

Il presidente dell'Istituto deve comunicare al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, i verbali delle

sedute ed ogni altra deliberazione del Consiglio di amministrazione.
E' in facoltà del Capo del Governo sospendere l'esecuzione delle deliberazioni e pronunciarne l'annullamento.

Art. 27.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria e incompatibile con le norme del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 119. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 571.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1929, n. 117.

Proroga del termine per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano e per l'applicazione agli Ospedali di circolo delle disposizioni del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, circa la riforma organica ed il riordinamento del personale degli Ospedali Riuniti di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduti i Regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 2086, 23 ottobre 1925, n. 1853, e 19 maggio 1927, n. 807, nonchè i Regi decreti 9 novembre 1925, n. 2141, e 21 aprile 1927, n. 669;
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 10 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'attuazione del piano organico, approvato con R. decreto 9 novembre 1925, n. 2141, per il decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano — (Ospedale Maggiore e Cause Pie annesse) — a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano, è prorogato al 31 dicembre 1929.

Art. 2.

Il termine stabilito dall'art. 7 del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, per l'estensione agli Ospedali di circolo delle disposizioni del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, numero 298, circa la riforma organica ed il riordinamento del personale degli Ospedali Riuniti di Roma, è prorogato al 31 dicembre 1929.

Art. 3.

L'efficacia delle proroghe si estende anche al periodo che intercede tra la scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 114. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 572.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3304.

Riunione dei comuni di Armo, Bollone, Magasa, Moèrna, Persone e Turano in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Turano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Armo, Bollone, Magasa, Moèrna, Persòne e Turano sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Turano ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 240. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 573.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3350.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad accettare l'eredità della professoressa Teresa Zannoni.

N. 3350. R. decreto 31 dicembre 1928, col quale il Ministero della pubblica istruzione viene autorizzato ad accettare l'eredità della professoressa Teresa Zannoni, già direttrice di Regie scuole normali.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 574.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 3352.

Contributi scolastici dei comuni di Mattuglie e di Clana (Fiume).

N. 3352. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Mattuglie, della provincia del Carnaro, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, già fissato in L. 18,402 col R. decreto 4 giugno 1925, n. 1309, è ripartito, a decorrere dall'11 settembre 1925, in L. 14,680 a carico del Comune stesso ed in L. 3722 a carico del comune di Clana della medesima provincia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 575.

REGIO DECRETO 24 agosto 1928, n. 3353.

Annullamento dei contributi scolastici dei comuni di Cadignano e Verolavecchia (Brescia).

N. 3353. R. decreto 24 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, i contributi scolastici dovuti annualmente dai comuni di Cadignano e Verolavecchia, della provincia di Brescia, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati rispettivamente in L. 1937.70 ed in L. 7499.77 coi Regi decreti 21 gennaio 1915, n. 142, ed 11 febbraio 1915, n. 449, sono annullati a decorrere dal 1° febbraio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 576.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 3354.

Contributi scolastici dei comuni di Fivizzano e Fosdinovo (Massa e Carrara).

N. 3354. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Fivizzano, della provincia di Massa e Carrara, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 27,581 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 782, e ridotto a L. 23,839.18 dal 1° gennaio 1921 col R. decreto 21 ottobre 1923, numero 3220, è elevato a L. 29,247.65 per l'anno 1920 ed a L. 25,505.83 dal 1° gennaio 1921; ed il contributo che il comune di Fosdinovo, della citata provincia, deve versare alla medesima Regia tesoreria in applicazione della stessa disposizione legislativa, già fissato in L. 8492.23 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 782, è ridotto a L. 6825.58 a decorrere dal 1° gennaio 1920.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 577.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 3355.

Modificazione dei contributi scolastici dei comuni di Minervino di Lecce e Santa Cesarea (Lecce).

N. 3355. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, i contributi scolastici che i comuni di Minervino di Lecce e Santa Cesarea, della provincia di Lecce, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati in L. 5043.60 ed in L. 915 coi Regi decreti 29 marzo 1914, n. 956, e 13 agosto 1926, n. 1824, sono rispettivamente modificati in L. 3832.90 ed in L. 2125.70 a decorrere dal 1° gennaio 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 24 gennaio 1929.

Proroga dei poteri conferiti al Regio commissario per l'Amministrazione straordinaria del « Provveditorato al Porto di Venezia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 30 agosto 1919, n. 1712, e 29 luglio 1920, n. 1136, relativi all'istituzione dell'Azienda autonoma « Provveditorato al Porto di Venezia » con a capo il Provveditore;

Visto il R. decreto-legge in data 14 maggio 1925, n. 651, col quale è data facoltà al Governo del Re di sciogliere l'amministrazione del Provveditorato suddetto, nominando un Regio commissario;

Visto il R. decreto 14 maggio 1925, col quale il contrammiraglio in aspettativa per riduzione di quadri comm. Roberto Andrioli Stagno, veniva nominato Regio commissario al « Provveditorato al Porto di Venezia » per la durata di sei mesi, a datare dal 22 maggio 1925;

Visti i successivi decreti di proroga 22 dicembre 1925, 29 aprile 1926, 18 novembre 1926, 21 luglio 1927, 31 maggio 1928 e 27 luglio 1928, con i quali il predetto contrammiraglio, ora ammiraglio di squadra in aspettativa per riduzione di quadri, gr. uff. Roberto Andrioli Stagno veniva confermato nella carica di Regio commissario per il « Provveditorato al Porto di Venezia » fino al 31 dicembre 1928;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ammiraglio di squadra in aspettativa per riduzione di quadri gr. uff. Roberto Andrioli Stagno è confermato nella carica di Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del « Provveditorato al Porto di Venezia » per il periodo di tempo 1° gennaio-30 giugno 1929.

I Nostri Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 374. — COLONNA.

(464)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1928.

Risarcimento ai Comuni del territorio del Regno soggetto a monopolio per l'abolizione del dazio sul sale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, relativo a provvedimenti per la finanza locale;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, che modifica la tariffa di vendita di alcune qualità di sali e abolisce il dazio consumo nei Comuni ove vige il monopolio;

Visti il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Decreta:

Art. 1.

Ai Comuni del territorio del Regno nel quale vige il monopolio che alla data del 2 ottobre 1928 avevano già applicato od erano stati regolarmente autorizzati ad applicare il dazio di consumo sul sale, ai sensi del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, sarà corrisposto sul bilancio dello Stato, a titolo di risarcimento, per l'abolizione di tale dazio, disposto con R. decreto-legge 24 ottobre 1928, n. 2148, una somma annua corrispondente all'importo annuo del dazio abolito al netto dalle spese di riscossione.

Art. 2.

L'importo annuo del dazio da risarcire è determinato, per i Comuni che avevano già applicato o riscosso il dazio, nella somma effettiva riscossa pel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1928, aumentata di un terzo per le riscossioni presunte del trimestre ottobre-dicembre, con deduzione dell'8 per cento per spese di riscossione.

Pei Comuni che non avevano ancora applicato o riscosso il dazio, sebbene fossero stati già autorizzati a farlo, l'importo sarà calcolato in base ai quantitativi di sale commestibile venduto ai rivenditori del Comune e che sarebbero stati assoggettati al dazio durante lo stesso periodo 1° gennaio-30 settembre 1928, accresciuto anch'esso di un terzo e ridotto dell'8 per cento per spese di riscossione.

Art. 3.

I Comuni interessati dovranno presentare entro il 1° marzo 1929 analoga richiesta di pagamento, corredata di un elenco delle riscossioni mensili effettive o presunte, a seconda che abbiano già di fatto applicato e riscosso il dazio oppur no, pel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1928, debitamente controllato e vistato dal dirigente degli uffici vendita del monopolio di Stato, che ne debbono attestare la rispondenza alle proprie scritture contabili.

Le somme da corrispondere ai singoli Comuni saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il pagamento ai Comuni sarà effettuato a trimestri scaduti in ragione di un quarto della somma annua dovuta. Quello relativo al trimestre ottobre-dicembre 1928 non appena emanato il decreto di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Per i pagamenti di cui al presente decreto viene istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente, il capitolo n. 211-*bis*, con la denominazione « Risarcimento ai Comuni del territorio soggetto a monopolio per il dazio sul sale, abolito col R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, e con lo stanziamento di L. 17,000,000 ».

Il presente decreto è sottoposto alla preventiva registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 28 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(461)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 35

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.66	Belgrado	33.62
Svizzera	367.63	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.771	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.657	Norvegia	5·10
Spagna	301 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.658	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.537	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.105
Praga	56.60		
Romania	11.47	Rendita 3.50 %	72.40
Peso Argentino Oro	18.25	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	83.825
Dollaro Canadese	19.03		
Oro	368.39	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.25

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di concorso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre stesso anno, n. 290, col quale fu bandito il concorso alla Cattedra di teoria e costruzione dei velivoli presso la Scuola d'ingegneria aeronautica della Regia scuola d'ingegneria di Roma;

Riconosciuta l'opportunità di revocare il bando di concorso anzidetto, in relazione a modificazioni da apportare allo statuto della predetta Regia scuola;

Decreta:

E' revocato e dichiarato di nessun effetto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1927, col quale venne bandito il concorso alla Cattedra di teoria e costruzione dei velivoli presso la Scuola d'ingegneria aeronautica della Regia scuola d'ingegneria di Roma.

Roma, 28 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(462)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Esame d'idoneità per il conferimento di cinque posti nel grado iniziale del ruolo d'ordine (gruppo C) del personale degli Economati generali dei benefici vacanti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312; il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290; il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; il R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di idoneità per il conferimento di cinque posti nel grado iniziale del ruolo d'ordine (Gruppo *C*) del personale degli Economati generali dei benefici vacanti tra gli agenti subalterni di ruolo appartenenti all'Amministrazione degli Economati stessi e alle altre Amministrazioni dello Stato, riconosciuti invalidi di guerra ai sensi delle vigenti disposizioni, i quali al 19 gennaio 1926 esercitavano da almeno un anno mansioni inerenti alla carriera d'ordine (art. 6 R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27).

Art. 2.

Le domande degli invalidi di guerra per l'ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 3, debbono essere dirette al Ministero della giustizia e degli affari di culto (Direzione generale dei culti) e pervenire allo stesso Ministero nel termine di 30 giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute dopo la scadenza di detto termine.

Art. 3.

Gli agenti subalterni di ruolo aspiranti al concorso debbono presentare insieme alla domanda i documenti dai quali risulti:

1° la loro qualità di invalidi di guerra a norma delle vigenti disposizioni;

2° che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 (19 gennaio 1926) esercitavano da almeno un anno mansioni inerenti alla carriera d'ordine;

3° che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

4° che non furono riprovati in altro precedente esame per il passaggio al Gruppo *C* delle Amministrazioni statali.

Art. 4.

Ove siano riconosciuti meritevoli di essere ammessi all'esame d'idoneità dal competente Consiglio di amministrazione a' sensi degli articoli 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 6 del R. decreto-legge 26 gennaio 1926, n. 27, i candidati dovranno sostenere due prove scritte ed una orale sulle materie specificate nell'unito programma.

Gli esami scritti ed orali saranno tenuti in Roma non prima di due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in giorno ed ora e luogo da stabilirsi.

Art. 5.

La Commissione d'esame sarà composta come segue:

1° Funzionario del Ministero della giustizia e degli affari di culto di grado non inferiore al 6°, *presidente;*

2° Funzionario del Ministero della giustizia e degli affari di culto di grado non inferiore al 7°, *membro;*

3° Funzionario di ragioneria di grado non inferiore al 7°, *membro.*

Avrà le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero della giustizia di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Per ottenere la dichiarazione di idoneità occorrerà la votazione di almeno 6 decimi nella prova orale.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti avrà la precedenza il candidato più anziano di età.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 19 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: MATTEI GENTILI.

Programma di esame.

Prove scritte.

1° Svolgimento di un tema di composizione italiano.

2° Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, con speciale riguardo alla calligrafia.

Prova orale.

La prova orale verserà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle nozioni generali degli ordinamenti dell'Amministrazione economale dei benefici vacanti.

p. *Il Ministro*: MATTEI GENTILI.

(463)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.